



CITTA' DI MELISSANO

PROVINCIA DI LECCE

ORDINANZA N. 84 del 29/12/2023

IL SINDACO

Rilevato che la Legge n. 125/2008 ha modificato l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 circa le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, specificando che, con decreto del Ministero dell'Interno, è disciplinato l'ambito di applicazione anche con riferimento all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, e che il Ministero dell'Interno, con Decreto del 05.08.2008, ha stabilito che i Sindaci possono intervenire per tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e per gestire le attività di prevenzione e contrasto, anche nelle situazioni in cui si verificano comportamenti che alterino il decoro urbano;

Considerato che è diffusa consuetudine celebrare la festività di fine anno con l'accensione e lo sparo di petardi e botti di vario genere e che gli stessi, anche se ammessi alla libera vendita al pubblico, possono provocare lesioni e danni fisici considerevoli, in alcuni casi anche di rilevante entità, a chi ne venga fortuitamente colpito e possono determinare lo spavento indotto dal rumore e dagli effetti luminosi, con conseguenze negative a carico di persone e animali;

Condivisa l'esigenza, tutelata dalle norme innanzi citate, di garantire la sicurezza di ciascuno e migliorare le condizioni di vivibilità nel centro urbano, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale;

Preso atto che nel territorio comunale si riscontrano, talvolta, comportamenti scorretti nell'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici in genere;

Ritenuto necessario impedire l'uso e la vendita illegale di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere, al fine di garantire la sicurezza, l'incolumità e la quiete pubblica, nonché il benessere animale e la protezione del patrimonio pubblico;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006;

Vista la Circolare 11.01.2001 del Ministero dell'Interno recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S.;

Visti gli articoli 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Vista la Legge 24 luglio 2008 n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008 n. 92;

Vista la Legge n. 689/1981;

ORDINA

Il divieto di far esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo in luoghi, chiusi o aperti, pubblici o privati, all'interno di scuole, condomini, case di cura, comunità varie, uffici pubblici, in tutte le vie, piazze e aree pubbliche, dove transitano o siano presenti delle persone, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.

Il materiale in questione deve essere acquistato esclusivamente dai rivenditori autorizzati e munito della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico.

Non è consentito raccogliere eventuali artifici inesplosi ed affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano a loro espressamente vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e comportino comunque situazioni di pericolo, in caso di utilizzo maldestro.

SANZIONI

La violazione alla presente Ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, comma 1 bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., di importo compreso da euro 25,00 ad euro 500,00, del sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981 e della successiva confisca ai sensi dell'art. 20, comma 5, della predetta legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge 689/1981.

Il provvedimento ha effetto e validità dal 31.12.2023 al 01.01.2024.

DISPONE

La presente ordinanza venga resa nota mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Melissano.

Che la presente ordinanza sia trasmessa al Sig. Prefetto della Provincia di Lecce, come stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 92/2008, convertito con la legge 125/2008, al sig. Questore, al Comando Stazione dei Carabinieri di Melissano, al Comando Compagnia Guardia di Finanza ed al Comando di Polizia Locale di competenza, per il controllo dell'osservanza del provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/1971, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/1971.

IL DIRIGENTE

f.to _____

Il Sindaco

f.to **CONTE Alessandro**